

N.R.G. 2476/2023

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE

così composta:

dott. Ludovico Delle Vergini Presidente rel. est.

dott. Luigi Nannipieri Consigliere

dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 15-19.3.2024 nel procedimento di reclamo iscritto al n.r.g. 2476/2023 promosso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (assistita dall'avv.) avverso il decreto del 12.7-17.11.2023 del Tribunale di Firenze (reso all'esito del procedimento iscritto al n.r.g. 4390/2023) con cui è stato omologato il concordato fallimentare proposto dalla fallita in liquidazione nella procedura fallimentare N. 25/2020 R.F.;

vista la memoria di costituzione di

in liquidazione (assistita dall'avv.

) che ha concluso per il rigetto dell'avversario reclamo e la conferma del reclamato decreto di omologazione;

sentito il Procuratore Generale presso questa Corte che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo;

osserva

Il proposto reclamo deve ritenersi ammissibile, avendo l'Agenzia reclamante, con la spiegata domanda di riforma del decreto reclamato, implicitamente richiesto la revoca di quest'ultimo ed il rigetto dell'omologazione del concordato fallimentare con lo stesso accolta.

L'unico interposto motivo di reclamo riguarda la censura mossa al decreto del Tribunale nella parte in cui

ha ritenuto irrilevante il voto contrario (e determinante) all'omologazione del concordato fallimentare proposto dalla odierna reclamata, voto al quale ha fatto seguito rituale opposizione all'omologazione; in relazione a detto voto, manifestato dall'odierna reclamante in nome e per conto dei creditori erariali e previdenziali, il Tribunale, ravvisando esservi lacuna normativa, ha per analogia applicato la disciplina, introduttiva del c.d. *cram down*, espressamente prevista per le distinte fattispecie di omologazione del concordato preventivo (art. 180, comma 4, L.F.), degli accordi di ristrutturazione (art. 182-bis, comma 4, L.F.) e dell'accordo con i creditori in tema di sovraindebitamento (l'art.12, comma 3-*quater* della legge 3/2012), così omologando il concordato.

Deve incidentalmente osservarsi come non sia rilevante in proposito lo specifico dato normativo previsto per il concordato fallimentare (nella parte in cui la condotta dei creditori che non fanno pervenire il loro dissenso all'approvazione del concordato nel termine fissato dal giudice delegato viene considerata come consenso: art. 128, comma 2, L.F.) in quanto nel caso di specie per conto dei creditori erariali e previdenziali è stato espressamente manifestato voto contrario. Donde l'irrilevanza dell'assunto per il quale il *cram down* sarebbe finalizzato a sopperire all'eventuale sola pura e semplice inerzia di detti creditori.

Peraltro, a seguito della conversione, ad opera della L. 21 ottobre 2021 n. 147, del D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 [art. 20, primo comma, lett. a)], all'art 180 L.F. le parole "il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto" sono state sostituite con "il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione", privando quindi di rilievo, così

come già previsto per gli accordi di ristrutturazione e gli accordi in sede di sovraindebitamento, anche l'espresso voto contrario manifestato per conto dei creditori erariali e previdenziali.

Ritiene questa Corte come il motivo di reclamo sia infondato.

Il dato comune alle disciplinate ipotesi in tema di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e accordo con i creditori in tema di sovraindebitamento è costituito dal favore del legislatore manifestato per soluzioni negoziali, e comunque migliorative rispetto alla altrimenti alternativa liquidatoria giudiziale, dovendo questa considerarsi quale comune evento da scongiurare non solo laddove sia meramente prospettabile (in relazione ad un ancora generico stato di crisi), ma anche laddove ne sia già certa l'esistenza (come nel fallimento e in tal caso quale "alternativa concretamente praticabile", come nella lettera dell'art. 129, penult. comma, L.F.), per l'avvenuta pregressa declaratoria dello stato di insolvenza, purtuttavia removibile per via dell'omologando accordo concordatario.

Sussiste pertanto l'identità di *ratio*, che induce a considerare l'intervento del legislatore - che trova la sua spiegazione in relazione al fatto che le modifiche degli artt. 180, comma 4, L.F., 182-bis, comma 4, L.F. e 12, comma 3-*quater* della legge 3/2012, sono state motivate dalla necessità e l'urgenza di scongiurare generalizzate situazioni di crisi manifestatesi all'epoca della pandemia Covid-19 - non completamente esaustivo, non essendovi a detta epoca la necessità e l'urgenza di intervenire su situazioni di insolvenza oramai già accertate e non tutte fra loro equiparabili.

Per le suddette ragioni l'interposto reclamo deve essere rigettato e confermato il reclamato decreto che ha omologato il proposto concordato fallimentare.

In considerazione della sussistenza di dato normativo non esaustivo ed esplicito, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese della presente fase di reclamo.

P.T.M.

1. rigetta il proposto reclamo e conferma il decreto del Tribunale di Firenze del 12.7-17.11.2023 che ha omologato il concordato fallimentare proposto dalla fallita in liquidazione nella procedura fallimentare N. 25/2020 R.F.;

2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese della presente fase di reclamo.

Si comunichi.

Firenze, 18 aprile 2024

IL PRESIDENTE REL. EST.